



**IL TRIBUNALE DI ALBA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Aldo Bochicchio	Presidente
Dott.ssa Ivana Lo Belle	Giudice
Dott.ssa Luisa Avanzino	Giudice rel.

a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul reclamo presentato da

[REDACTED], ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliati in Carmagnola, Via Donizzetti n. 6, presso e nello studio dell'avv. Giulio Santinelli che la rappresenta con l'avv. Fabrizio Gaidano in forza di mandato posto in calce al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.;

**contro**

[REDACTED], ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in Alba, Via Dei Milla n. 3, presso lo studio dell'avv. Teodoro Bubbio che la rappresenta con l'avv. Giulietta Redi in forza di mandato posto a margine della comparsa di costituzione

presentato ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di accoglimento della istanza di sospensione della procedura esecutiva mobiliare - radicata presso questo Tribunale - Sezione distaccata di Bra al RG n. 1267/2008 - emessa dal giudice dell'esecuzione in data 3.10.2008, ai sensi dell'art. 624 c.p.c.;

**Il Tribunale**

letti gli atti e i documenti allegati al reclamo;  
letta la comparsa di costituzione depositata dalla parte reclamata;  
sentite le parti;

**OSSERVA**

Parte reclamante - premettendo in fatto : che a seguito del pignoramento esperito in data 25.7.2008, integrato in data 30.7.2008, il debitore esecutato aveva depositato ricorso in opposizione all'esecuzione contestando la valenza di titolo esecutivo in capo alla scrittura privata autenticata in forza della quale essa esponente agiva; che la [REDACTED] aveva nell'ambito del processo esecutivo contestato integralmente le avversarie ragioni, depositando comparsa di costituzione in data 4.9.2008; che il GE, con il provvedimento reclamato emesso in data 3.10.2008, accoglieva la istanza proposta dalla ricorrente e sospendeva la procedura esecutiva - proponeva tempestivo reclamo avverso la suddetta ordinanza, come da combinato disposto

di cui agli artt. 624 c.p.c. e 669 terdecies c.p.c., lamentando la erroneità del provvedimento reclamato nella parte in cui aveva ritenuta non infondate le doglianze svolte dalla parte ricorrente in merito alla natura di titolo esecutivo della scrittura privata autenticata posta alla base della esecuzione e, comunque, nella parte in cui aveva disposto la sospensione della procedura esecutiva senza porre a carico del debitore esecutato cauzione alcuna.

Chiedeva, pertanto, che questo Tribunale procedesse alla revoca dell'ordinanza reclamata; in subordine chiedeva la imposizione della cauzione o la parziale sospensione della esecuzione, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva ritualmente in giudizio parte reclamata, chiedendo la conferma dell'impugnato provvedimento.

Ritiene questo Collegio, pur nella consapevolezza della esistenza di opinioni contrastanti sul punto, che non abbia errato il primo giudice laddove ha ritenuto di accogliere la istanze di sospensione, ravvisando il *fumus boni juris* delle doglianze svolte dalla parte ricorrente in merito alla efficacia esecutiva della scrittura privata autenticata posta alla base della azione esecutiva.

Pacificamente la scrittura privata di cui si discute è stata autenticata in data antecedente alla entrata in vigore del novellato disposto dall'art. 474 c.p.c. (come modificato dall'art. 2 c. 3 lett. E) n. 1 del DL n. 35/2005, convertito con modificazioni nella L. 80/2005, come modificato dall'art. 1 c. 3 lett. A) della L. 263/2005) in forza del quale è stato riconosciuto il valore di titolo esecutivo alle scritture private autenticate.

Tale norma è infatti entrata in vigore solo a partire dal 1.3.2006, mentre la scrittura privata di cui si discute è stata autenticata solo in data 9.9.2005.

Ritiene questo Collegio che la scrittura privata autenticata in epoca antecedente alla entrata in vigore della legge non possa essere assoggettata alla nuova disciplina senza che ciò non comporti una surrettizia applicazione retroattiva della nuova legge, in violazione del disposto di cui all'art. 11 Preleggi: il principio *tempus regit actum* importa, infatti, che l'atto - scrittura privata resti soggetto al regime che gli era proprio al momento del suo compimento senza che possano avere rilievo - in difetto di norme transitorie *ad hoc* - le discipline sopravvenute.

A questo proposito, si richiama pure il principio di affidamento e di tutela della sicurezza giuridica, il quale impone di non riconoscere ad un atto, per di più di formazione negoziale, effetti di cui la parte non poteva sospettare la esistenza nel momento in cui ha deciso di formarlo.

Per le motivazioni che precedono, essendo in discussione il titolo stesso posto alla base della azione esecutiva, neppure può questo Tribunale disporre una sola *parziale* sospensione della esecuzione come richiesto dalla reclamante.

Parimenti infondate si appalesano le doglianze svolte dalla parte reclamante in merito alla mancata imposizione da parte del primo giudice di una cauzione.

Occorre a tal fine evidenziare come la imposizione di una cauzione, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., rientri fra i poteri discrezionali del giudice e non possa, dunque, in questa sede sindacarsi la mancata imposizione della stessa, tanto più che la odierna reclamante non aveva formulato una richiesta in tal senso né evidenziato elementi tali da far ritenere il pericolo che Leupocar si sottraesse al proprio credito nel tempo occorrente per la definizione del procedimento di opposizione nel merito.

Ritiene comunque questo Collegio che non costituisca motivo idoneo a giustificare la richiesta imposizione di cauzione il fatto nuovo - dedotto nel reclamo - che [redacted] abbia presentato presso questo Tribunale istanza per la dichiarazione di fallimento di [redacted] su tale istanza al momento in cui la presente decisione è stata trattenuta a riserva il Tribunale non risultava avere ancora deciso, con la conseguenza che dalla mera presentazione della istanza non può di per se sola ricavarsi l'esistenza di un pericolo che [redacted] si sottragga, nel tempo occorrente alla definizione nel merito della opposizione, alle proprie obbligazioni, pericolo che costituisce la sola ragione in presenza della quale il giudice della esecuzione può decidere di imporre una cauzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c.

Per le ragioni che precedono, l'interposto reclamo deve essere integralmente rigettato.

Spese al definitivo.


P.Q.M.

provvedendo sul reclamo proposto da [redacted] avverso l'ordinanza depositata in data 0.10.2008 dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Alba Sezione distaccata di Bra nel procedimento RG Es mob. N. [redacted] 3:

- rigetta integralmente il reclamo.
- Spese al definitivo.

Alba, così deciso nella Camera di consiglio del 19.1.2009

Il Giudice relatore  
Dott.ssa Luisa Avanzino



il Presidente  
Dott. Aldo Boichichio



TRIBUNALE DI ALBA  
Depositato in Cancelleria il 21 GEN. 2009  
Il Cancelliere

